

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MARINARO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARINARO MARCO

Nella seduta del 29/04/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In data 12.06.2014, la ricorrente stipulava con la banca resistente un contratto di deposito vincolato per la somma complessiva di € 40.000,00, avente scadenza 12.08.2015.

Successivamente, prima verbalmente e, quindi, con richiesta scritta del 22.09.2014, la ricorrente chiedeva di annullare l'operazione in modo da poter usufruire della somma depositata;

La banca le rispondeva in data 04.11.2014 affermando di non poter procedere allo svincolo della somma depositata.

La ricorrente, allora, decideva di proporre ricorso riformulando la medesima richiesta ("chiedo l'annullo dell'operazione e non il prelievo della somma").

La banca, con le proprie controdeduzioni, replicava rilevando che:

1. la ricorrente non ha presentato alcun reclamo dato che la lettera del 22.09.2014 è



una mera richiesta di annullamento di un'operazione, e non già una contestazione di un comportamento;

2. inoltre, così come formulata, la domanda non fa valere una specifica istanza di tutela quanto piuttosto evidenzia un dubbio teso a sollecitare un'inammissibile attività consulenziale da parte del Collegio;

3. ha comunque operato nel pieno rispetto della normativa contrattuale e, quindi, nessun addebito può esserle mosso.

DIRITTO

In via pregiudiziale occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall'intermediario resistente il quale rileva l'assenza del preventivo reclamo.

Peraltro, dalla verifica degli atti del procedimento emerge effettivamente che la ricorrente non ha presentato reclamo prima di proporre ricorso all'Arbitro.

Ad avviso del Collegio l'eccezione è dunque fondata in quanto il presente procedimento difetta della preliminare presentazione di un reclamo all'intermediario. È noto, infatti, che ai sensi delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", l'espletamento della fase di reclamo costituisce condizione di procedibilità del ricorso all'ABF, in assenza del quale il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (Coll. Coordinamento, dec. n. 5304/2013).

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA